



Allegato A) alla determinazione n. 902 del 24.10.2012

Regolamento per la frequenza volontaria presso le Strutture Operative Semplici o Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale

Art. 1

Possono essere ammessi a frequentare volontariamente le Strutture Operative Semplici e/o Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale i Soggetti afferenti ai profili professionali di seguito specificati:

- Medici
- Psicologi
- Infermieri Professionali
- Assistenti Sociali
- Educatori Professionali
- O.S.S.

Nell'ambito di specifici progetti attivati dalle Strutture Operative Semplici e/o Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale possono essere ammessi alla frequenza volontaria anche soggetti non ancora in possesso di laurea/diploma tra quelli elencati al comma precedente, purchè regolarmente iscritti al relativo corso di studi.

Art. 2

Le domande di ammissione alla frequenza volontaria dovranno essere indirizzate al Direttore del DSM. La domanda in carta libera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- Luogo di residenza
- Titolo di studio, come indicato all'art. 1
- Periodo di frequenza proposto
- Orario settimanale e sua articolazione (da concordarsi comunque con il Direttore di Struttura)

Le domande dovranno essere corredate dai documenti sottoelencati:

- Titolo di studio autenticato ai sensi di Legge, o dichiarazione dell'istante circa il titolo di studio posseduto ovvero il corso di studi attualmente frequentato
- Copia di polizza assicurativa, da stipularsi a cura dell'interessato, per la copertura dei rischi e delle responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'attività svolta durante la frequenza, il cui massimale minimo è fissato in € 500,000 (cinquecentomila/00)
- Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della stesura di eventuale graduatoria di accesso, qualora vi siano più domande di ammissione alla frequenza volontaria.

Art. 3

L'autorizzazione alla frequenza volontaria è concessa dal Direttore del DSM tramite l'adozione di atto formale di determina.

Allega Allegato A)
alla determinazione n. 902 del 24.10.2012

Art. 4

La frequenza volontaria, di norma, ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi. Il Direttore della Struttura Operativa Semplice o Complessa presso la quale detta frequenza è svolta è tenuto a conservare documentazione che attesti gli accessi giornalieri del frequentatore volontario, rilevata mediante registro giornaliero delle entrate e delle uscite, singoli fogli di presenza o altro sistema, manuale o informatizzato.

Art. 5

L' impegno orario settimanale del frequentatore volontario è concordato fra lo stesso e il Direttore della Struttura Operativa Semplice o Complessa interessata.

Art. 6

Per non incorrere nella decadenza, eventuali assenze o interruzioni della frequenza dovranno essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, al Direttore della Struttura Operativa presso la quale la frequenza è svolta, e indicata sui registri di presenza.

Art. 7

Le certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza saranno rilasciate, a seguito di richiesta scritta del frequentatore volontario, a firma del Direttore della Struttura Operativa Semplice o Complessa interessata, sulla scorta delle presenze rilevate a cura della Struttura stessa.

Art. 8

Ai fini del rilascio delle certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza, la stessa si intende completamente svolta qualora eventuali assenze, ancorché giustificate e documentate, siano state inferiori a $\frac{1}{4}$ delle ore previste dall'impegno assunto.

Qualora le assenze, pur giustificate e documentate, risultino più numerose di quanto previsto dal comma precedente, nella certificazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

Art. 9

Il frequentatore volontario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio e/o professionale, nonché di quanto previsto dall'ASL in materia di sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alla normativa vigente, in particolare il D.Lgs 181/2008. Il Direttore della Struttura Operativa presso la quale la frequenza si svolge è responsabile della vigilanza in tal senso.

Art. 10

Il frequentatore volontario deve stipulare, prima dell'inizio del periodo di frequenza, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi e delle responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'attività svolta durante la frequenza, il cui massimale minimo è fissato in Euro 500.000 (cinquecentomila/00).

Allega Allegato A)
alla determinazione n. 902 del 24.10.2012

Art. 11

L'ASL non può assicurare il frequentatore volontario per il rischio di infortunio, in quanto non dipendente dell'Azienda. Il frequentatore volontario può quindi decidere autonomamente se stipulare o meno apposita polizza assicurativa per i rischi di infortunio derivante dalla frequenza.

Art. 12

Tutte le frequenze di cui ai punti precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito e non comportano, in alcun caso, l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale con l'ASL VCO. La stessa non ha alcun obbligo, nei confronti del frequentatore, a parte quelli specificatamente previsti dal presente regolamento.

IL VOLONTARIO
Dott.ssa Monica FELISI

IL DIRETTORE DEL DSM
Dr. Giorgio FARINA